

VIAC || Vienna International
Arbitral Centre

VIAC VIAC VIAC VIAC VIAC VIAC VIAC VIAC VIAC VIAC VIAC
**REGOLAMENTO
DI ARBITRATO
E MEDIAZIONE**

REGOLE DI VIENNA E REGOLE MEDIAZIONE DI VIENNA

Editore: Camera Federale Austriaca dell'Economia
Wiedner Hauptstrasse 63, POB 319, 1045 Vienna, Austria

Grafica: WKO Inhouse GmbH | Media
Wiedner Hauptstrasse 120-124, 1050 Vienna, Austria

Traduzione: Prof. Dr Christian Aschauer e Dr Claudio Pasina

Le versioni in inglese e in tedesco delle Regole di Vienna sono i soli testi ufficiali, adottati dalla Presidenza Plenaria della Camera Austriaca dell'Economia. La presente edizione in italiano è una traduzione non ufficiale dalla versione in tedesco.

REGOLAMENTO DI ARBITRATO

Regole di Vienna | in vigore dal 1 luglio 2013



REGOLAMENTO DI MEDIAZIONE (ALLEGATO 5)

Regole Mediazione di Vienna | in vigore dal 1 gennaio 2016

INDICE

REGOLE DI VIENNA E REGOLE MEDIAZIONE DI VIENNA

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1	Il VIAC	5
Articolo 2	Comitato Direttivo	5
Articolo 3	Comitato Internazionale di Consultazione	6
Articolo 4	Il Segretario Generale e il Segretariato.....	6
Articolo 5	Lingue di corrispondenza.....	6
Articolo 6	Definizioni.....	7

INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 7	Domanda di arbitrato	7
Articolo 8	Risposta alla domanda.....	8
Articolo 9	Domanda riconvenzionale	8
Articolo 10	Diritti di registrazione	9
Articolo 11	Consegna della causa.....	9
Articolo 12	Termini, notifiche e comunicazioni	9
Articolo 13	Rappresentanti delle parti.....	10

INCLUSIONE DI TERZI E RIUNIONE DI ARBITRATI

Articolo 14	Inclusione di terzi.....	10
Articolo 15	Riunione di arbitrati.....	11

IL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 16	Gli Arbitri	11
Articolo 17	Costituzione del tribunale arbitrale.....	12
Articolo 18	Costituzione del tribunale arbitrale in procedimenti con una pluralità di parti	12
Articolo 19	Conferma della designazione	13
Articolo 20	Ricusazione di arbitri	13
Articolo 21	Cessazione prematura della funzione di arbitro.....	14
Articolo 22	Conseguenze della cessazione prematura della funzione di arbitro	14

RICUSAZIONE DI PERITI

Articolo 23	Ricusazione di periti.....	14
-------------	----------------------------	----

COMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 24	Competenza del tribunale arbitrale	15
-------------	--	----

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 25	Luogo dell'arbitrato	15
Articolo 26	Lingua della procedura	15
Articolo 27	Diritto applicabile, Decisione secondo equità	16
Articolo 28	Svolgimento del procedimento	16
Articolo 29	Determinazione dei fatti	16
Articolo 30	Udienza	16
Articolo 31	Onere di contestazione	17
Articolo 32	Conclusione del procedimento	17
Articolo 33	Provvedimenti provvisori e conservativi	17
Articolo 34	Modalità per la conclusione del procedimento	18
Articolo 35	Decisioni del collegio arbitrale	18
Articolo 36	Lodo	18
Articolo 37	Decisione in merito alle spese	19
Articolo 38	Transazione.....	19
Articolo 39	Correzione, interpretazione e integrazione del lodo.....	19
Articolo 40	Remissione al tribunale arbitrale.....	20
Articolo 41	Pubblicazione del lodo.....	20

SPESE

Articolo 42	Anticipo sulle spese	20
Articolo 43	Anticipi sulle spese per ulteriori spese del procedimento	21
Articolo 44	Composizione e computazione delle spese del Procedimento Arbitrale	21

DISPOSIZIONI ULTERIORI

Articolo 45	Rito accelerato.....	23
Articolo 46	Limitazione di responsabilità	24
Articolo 47	Disposizioni transitorie	24

ALLEGATO 1 CLAUSOLA ARBITRALE CONSIGLIATA

ALLEGATO 2 REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DIRETTIVO

ALLEGATO 3 TABELLA DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO

ALLEGATO 4 VIAC NELLA VESTE DI AUTORITÀ DI NOMINA

ALLEGATO 5 REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

Articolo 1	Disposizioni Introduttive	31
Articolo 2	Definizioni	31
Articolo 3	Introduzione del Procedimento di Mediazione	31
Articolo 4	Diritti di Registrazione	32
Articolo 5	Luogo delle conferenze	32
Articolo 6	Lingua della Procedura	32
Articolo 7	Nomina del Mediatore	33
Articolo 8	Anticipi Sulle Spese e Spese.....	33
Articolo 9	Svolgimento del Procedimento	34
Articolo 10	Procedure Concorrenti	35
Articolo 11	Conclusione del Procedimento	35
Articolo 12	Obbligo di Riservatezza, Divieto di Prova e di Rappresentanza.....	36
Articolo 13	Limitazione di Responsabilita	36
Articolo 14	Disposizioni Transitorie	36

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

IL VIAC

Articolo 1

(1) Il Centro Arbitrale Internazionale della Camera Austriaca dell’Economia di Vienna (Vienna International Arbitral Centre, qui di seguito detto “VIAC” o “Centro Arbitrale”) provvede all’amministrazione di procedimenti arbitrali che vanno trattati, secondo le pattuizioni delle parti, conformemente al Regolamento arbitrale del VIAC (qui di seguito detto “Regole di Vienna”) qualora almeno una delle parti avesse, al momento della conclusione della convenzione stessa, la propria sede, residenza o dimora abituale al di fuori del territorio austriaco.

Per la risoluzione di controversie di carattere internazionale, un tribunale arbitrale da costituire secondo le Regole di Vienna può essere scelto anche da parti aventi la propria sede o dimora abituale in Austria.

(2) Se le parti hanno stabilito la competenza di un tribunale arbitrale da costituire secondo le Regole di Vienna, s’intende concordata con ciò l’applicazione delle Regole di Vienna nella versione in vigore al momento dell’inizio del procedimento arbitrale.

(3) Qualora le parti, che al momento della conclusione della convenzione di arbitrato avevano la propria sede o dimora abituale in Austria, abbiano stabilito che le loro controversie debbano essere decise in via definitiva da un tribunale arbitrale da costituire secondo le Regole di Vienna e qualora la controversia non abbia carattere internazionale, è competente per l’amministrazione dell’arbitrato il Centro Arbitrale Permanente della Camera dell’Economia di Vienna o, nei casi in cui è stato concordato un altro luogo d’arbitrato in Austria, la Camera dell’Economia nel cui ambito di competenza territoriale rientra il luogo d’arbitrato concordato. Questo, o questa, amministra il procedimento secondo il Regolamento Arbitrale per i Centri Arbitrali Permanenti delle Camere dell’Economia.

COMITATO DIRETTIVO

Articolo 2

(1) Il Comitato Direttivo è composto da almeno cinque membri. Essi sono nominati dalla Presidenza Plenaria della Camera Austriaca dell’Economia, su proposta del Presidente del VIAC, per un periodo di cinque anni. È ammesso il rinnovo della carica. Se, prima della scadenza del periodo, non interviene alcuna nuova nomina, i membri del Comitato Direttivo rimangono in carica fino alla nuova nomina. Su proposta del Presidente del Comitato Direttivo, la Presidenza Plenaria della Camera Austriaca dell’Economia può nominare altri membri del Comitato Direttivo per il restante periodo fino al termine del mandato del Comitato Direttivo in carica.

(2) I membri del Comitato Direttivo scelgono tra di loro un Presidente e due Presidenti Delegati che saranno in carica per il periodo di funzione del Comitato Direttivo. Nel caso in cui il Presidente sia impossibilitato, i suoi compiti sono svolti da uno dei Presidenti Delegati conformemente al Regolamento interno del Comitato Direttivo (Allegato 2).

(3) Non sono ammessi alle discussioni e al voto in ordine ad un procedimento arbitrale i membri del Comitato Direttivo che partecipano o che hanno partecipato in qualsiasi veste a questo procedimento arbitrale. Tuttavia questa regola non incide sulla capacità di deliberare del Comitato Direttivo.

(4) I membri del Comitato Direttivo devono esercitare la loro carica secondo scienza e coscienza. Nell'esercizio delle loro funzioni sono indipendenti e non vincolati da alcuna direttiva. Sono vincolati all'obbligo di riservatezza su tutto ciò di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento di tale funzione.

(5) Il Comitato Direttivo può dettare un Regolamento interno e le modificazioni dello stesso (Allegato 2).

COMITATO INTERNAZIONALE DI CONSULTAZIONE

Articolo 3

Il Comitato Internazionale di Consultazione è composto da esperti nel campo dell'Arbitrato Internazionale. Essi sono invitati dal Comitato Direttivo per la durata del suo periodo di funzione. Esso assiste il Comitato Direttivo come organo consultivo.

IL SEGRETARIO GENERALE E IL SEGRETARIATO

Articolo 4

(1) Il Segretario Generale del VIAC e il suo delegato sono nominati dalla Presidenza Plenaria della Camera Austriaca dell'Economia su proposta del Comitato Direttivo del VIAC per un periodo di cinque anni. È ammesso il rinnovo della carica. Se, prima della scadenza del periodo, non interviene alcuna nuova nomina, il Segretario Generale e il suo delegato rimangono in carica fino alla nuova nomina.

(2) Il Segretario Generale e il suo delegato dirigono i lavori del Segretariato e si occupano delle questioni amministrative del VIAC, in quanto non siano riservate al Comitato Direttivo. Qualora sia nominato un delegato del Segretario Generale, esso può prendere tutte le decisioni che rientrano nell'ambito delle competenze del Segretario Generale nel caso di un impedimento del Segretario Generale oppure con l'autorizzazione di quest'ultimo.

(3) Nessun membro del Segretariato che partecipi o abbia partecipato in qualsiasi veste ad un dato procedimento arbitrale amministrato dal VIAC è ammesso alle deliberazioni in ordine a detto procedimento.

(4) Il Segretario Generale e il suo delegato devono esercitare le loro cariche secondo scienza e coscienza e non sono obbligati ad attenersi ad alcuna istruzione. Sono tenuti alla riservatezza su tutto ciò di cui sono venuti a conoscenza nello svolgimento di tale funzione.

(5) Qualora il Segretario Generale e il suo delegato siano impossibilitati a svolgere le proprie funzioni, le loro funzioni sono esercitate da un membro del Comitato Direttivo designato dal comitato stesso. Durante l'esercizio di questa funzione è sospesa la sua appartenenza al Comitato Direttivo.

LINGUE DI CORRISPONDENZA

Articolo 5

La corrispondenza delle parti col Comitato Direttivo e il Segretariato deve avvenire in lingua tedesca o inglese.

DEFINIZIONI

Articolo 6

- (1) Nelle Regole di Vienna,
 - 1.1 parte o parti indica uno o più attori, convenuti e uno o più terzi uniti all'arbitrato per via di una domanda arbitrale;
 - 1.2 attore indica uno o più attori;
 - 1.3 convenuto indica uno o più convenuti;
 - 1.4 terzo indica uno o più terzi che non sono né attori né convenuti e nei cui riguardi è stata richiesta la partecipazione al medesimo arbitrato;
 - 1.5 tribunale arbitrale indica un arbitro unico o un collegio arbitrale composto da tre arbitri;
 - 1.6 arbitro indica uno o più arbitri;
 - 1.7 co-arbitro indica un membro di un collegio arbitrale che non è presidente del medesimo;
 - 1.8 lodo indica un lodo finale, parziale o interlocutorio;
 - 1.9 Segretario Generale indica anche il suo delegato, nella misura in cui il medesimo prenda decisioni nel caso di un impedimento del Segretario Generale o con l'autorizzazione del medesimo.
- (2) Qualora i termini usati in questo Regolamento si riferiscano a persone fisiche, il termine utilizzato si intende per ambedue i sessi.

INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

DOMANDA DI ARBITRATO

Articolo 7

- (1) Il procedimento è iniziato dal giorno del deposito della domanda presso il Segretariato, con il quale la procedura è pendente.
- (2) Deve essere presentata una copia della domanda, ivi compresi gli allegati, per ogni parte, per ogni arbitro e per il Segretariato.
- (3) La domanda deve contenere:
 - 3.1 la denominazione completa delle parti nonché i loro indirizzi e recapiti;
 - 3.2 l'indicazione dei fatti e una pretesa specifica;
 - 3.3 il valore dell'oggetto delle singole pretese al momento del deposito della domanda, qualora la richiesta non miri esclusivamente ad una determinata somma di denaro;
 - 3.4 le indicazioni sul numero degli arbitri ai sensi dell'art. 17;
 - 3.5 nei casi in cui sia stata concordata oppure venga richiesta una decisione da parte di tre arbitri, la designazione di un arbitro, oppure la richiesta di far nominare l'arbitro dal Comitato Direttivo;
 - 3.6 le indicazioni circa la convenzione arbitrale e il contenuto della stessa.

(4) Qualora la domanda non sia conforme al comma 3 di questo articolo, oppure se mancano copie o allegati, il Segretario Generale invita l'attore all'emendamento o al completamento. Se l'attore, a dispetto dell'intimazione, non provvede all'emendamento o al completamento entro il termine fissato, il Segretario Generale può dichiarare concluso il procedimento (art. 34, comma 4). Ciò non preclude la facoltà dell'attore di ripresentare le medesime domande successivamente in un altro procedimento.

(5) Qualora non sia stato richiesto l'emendamento o il completamento ai sensi del comma 4 di questo articolo, oppure qualora tale richiesta sia stata adempiuta, il Segretario Generale provvede alla notifica della domanda al convenuto.

(6) Il Comitato Direttivo può rifiutare l'espletamento del procedimento qualora le parti abbiano stipulato accordi fondamentalmente divergenti dalle Regole di Vienna, con le quali sono incompatibili.

RISPOSTA ALLA DOMANDA

Articolo 8

(1) Con la notifica della domanda, il Segretario Generale invita il convenuto a presentare al Segretariato la risposta entro 30 giorni, nel numero di copie richiesto per ogni parte, ogni arbitro e il Segretariato.

(2) La risposta deve contenere:

2.1 la denominazione completa nonché indirizzo e recapiti del convenuto;

2.2 una dichiarazione in merito alla domanda e ai fatti attenenti alla domanda, nonché una pretesa specifica;

2.3 le indicazioni sul numero degli arbitri ai sensi dell'art. 17;

2.4 nei casi in cui sia stata concordata, oppure venga richiesta, una decisione da parte di tre arbitri, la designazione di un arbitro oppure la richiesta che l'arbitro sia designato dal Comitato Direttivo.

DOMANDA RICONVENZIONALE

Articolo 9

(1) Possono essere proposte nello stesso procedimento domande dalla parte convenuta contro l'attore in forma di domande riconvenzionali.

(2) Le domande riconvenzionali vanno depositate presso il Segretariato, il quale le trasmetterà, previo versamento dell'anticipo sulle spese, al tribunale arbitrale. L'art. 7 si applica per analogia alla domanda riconvenzionale.

(3) Il tribunale arbitrale può rimettere la domanda riconvenzionale al Segretariato per l'ulteriore istruttoria in un procedimento separato qualora:

3.1 le parti non siano le stesse; oppure

3.2 l'istruttoria di una domanda riconvenzionale, depositata dopo la risposta, condurrebbe a un ritardo notevole della procedura principale.

(4) Se la domanda riconvenzionale è ammissibile, il tribunale arbitrale concede all'attore la facoltà di presentare una risposta scritta. L'art. 8 si applica per analogia.

DIRITTI DI REGISTRAZIONE

Articolo 10

- (1) Al momento del deposito della domanda (riconvenzionale), l'attore versa, franco spese, i diritti di registrazione nell'importo determinato ai sensi dell'Allegato 3. Vanno altresì versati i diritti di registrazione da parte del proponente nel caso dell'inclusione di un terzo (art. 14).
- (2) Qualora il numero di parti sia superiore a due, i diritti di registrazione vanno aumentati del 10% per ogni parte supplementare, fino a un massimo del 50%.
- (3) I diritti di registrazione non vengono rimborsati e non vengono dedotti dall'anticipo depositato dalla parte adempiente.
- (4) La domanda o l'istanza d'inclusione di un terzo non viene notificata a meno che non sia versata l'intera somma dei diritti di registrazione. Il Segretario Generale può procedere a una congrua estensione del termine di pagamento. Qualora il pagamento non sia effettuato nel termine previsto, il Segretario Generale può dichiarare il procedimento concluso (art. 34, comma 4). Ciò non preclude la facoltà dell'attore di ripresentare le medesime domande in seguito, in un altro procedimento.

CONSEGNA DELLA CAUSA

Articolo 11

Il Segretario Generale trasmette la causa al tribunale arbitrale non appena sia:

- (1) depositata la domanda (domanda riconvenzionale) conformemente all'art. 7; e
- (2) costituito l'intero tribunale arbitrale; e
- (3) versato l'intero anticipo sulle spese ai sensi dell'art. 42.

TERMINI, NOTIFICHE E COMUNICAZIONI

Articolo 12

- (1) Un termine è rispettato se la scrittura in questione viene inviata l'ultimo giorno del termine, in una delle forme previste dal comma 2. I termini possono essere prorogati per motivi degni di considerazione.
- (2) Le notifiche vanno inviate all'ultimo indirizzo della parte destinataria comunicato per iscritto come indirizzo rilevante per le notifiche. Una notifica si intende eseguita regolarmente se è stata effettuata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o lettera con avviso di ricevimento, servizio di corriere, telefax, email o altre forme di trasmissione di informazioni che garantiscono una prova della trasmissione.
 - (3) Una notifica si intende eseguita il giorno in cui
 - 3.1 la scrittura inviata è stata effettivamente ricevuta dalla parte destinataria; oppure
 - 3.2 sarebbe stata ricevuta, laddove eseguita con modalità appropriata ai sensi del comma 2 di questo articolo.
- (4) Dal momento in cui una parte ha nominato un rappresentante, le notifiche si intendono effettuate alla parte rappresentata se sono avvenute all'indirizzo del rappresentante da ultimo indicato per iscritto.

(5) Di tutti gli atti e gli allegati deve essere depositata una copia per ciascun arbitro, ciascuna parte e il Segretariato. Dopo la consegna del caso al tribunale arbitrale, tutti gli atti e gli allegati vanno trasmessi direttamente a ciascuna parte, ciascun arbitro e al Segretariato, nel modo indicato nel comma 2 di questo articolo oppure nel modo stabilito dal tribunale arbitrale. Il Segretariato deve ricevere copia di tutte le comunicazioni scritte del tribunale arbitrale alle parti.

(6) I termini decorrono dal giorno successivo alla notifica dell'atto (idoneo a far decorrere il termine). Qualora il giorno successivo a tale data sia un giorno festivo ufficiale o non lavorativo nel luogo in cui la notifica viene eseguita, il termine decorre dal primo giorno lavorativo successivo. I giorni festivi ufficiali e i giorni non lavorativi non sospendono la decorrenza del termine. Qualora l'ultimo giorno del termine sia un giorno festivo ufficiale o un giorno non lavorativo nel luogo nel quale la notifica è stata eseguita, il termine scade alla fine del giorno lavorativo successivo.

(7) Nell'ipotesi in cui non sia possibile notificare la domanda a tutti i convenuti in una pluralità di convenuti, l'arbitrato viene continuato su istanza dell'attore esclusivamente nei confronti dei convenuti regolarmente notificati della domanda. Nei confronti dei convenuti che non hanno ricevuto la domanda, la domanda viene trattata in un procedimento separato.

RAPPRESENTANTI DELLE PARTI

Articolo 13

Nel procedimento dinanzi al tribunale arbitrale, le parti possono farsi rappresentare o consigliare da persone di propria scelta. Il Segretario Generale o il tribunale arbitrale possono chiedere prova della procura del rappresentante in ogni momento.

INCLUSIONE DI TERZI E RIUNIONE DI ARBITRATI

INCLUSIONE DI TERZI

Articolo 14

(1) Sull'ammissibilità dell'inclusione di un terzo in un arbitrato nonché sulle modalità dell'inclusione, decide il tribunale arbitrale su istanza di parte o su istanza del terzo, avendo sentito tutte le parti e il terzo da includere nell'arbitrato, nonché in considerazione di tutte le circostanze rilevanti.

(2) La richiesta d'inclusione deve contenere:

- 2.1 la denominazione completa del terzo, nonché il suo indirizzo e i suoi recapiti;
- 2.2 i fatti sui quali la richiesta d'inclusione è basata, nonché
- 2.3 le modalità di partecipazione del terzo.

(3) Qualora sia stata richiesta l'inclusione per mezzo di una domanda arbitrale,

3.1 l'atto relativo deve essere depositato presso il Segretariato. Le disposizioni di cui agli artt. 7 e ss. vanno applicate per analogia. Il Segretario Generale trasmette la domanda al terzo la cui inclusione viene richiesta, nonché a tutte le altre parti, invitandoli a prendere posizione. Se è il terzo stesso a chiedere di essere incluso, la domanda va trasmessa a tutte le parti del procedimento pendente, invitandole a prendere posizione. Se è il terzo stesso a chiedere di essere incluso, la domanda va trasmessa a tutte le parti del procedimento pendente, invitandole a prendere posizione.

3.2 il terzo può partecipare alla costituzione del tribunale arbitrale ai sensi dell'art. 18, qualora non sia stato ancora nominato alcun arbitro.

3.3 il tribunale arbitrale può rimettere la domanda circa l'inclusione del terzo al Segretariato affinché sia trattata in una procedura separata. In questo caso, il Comitato Direttivo può revocare qualsiasi conferma di designazione o nomina d'arbitro già intervenuta e ordinare una nuova costituzione del tribunale arbitrale o dei tribunali arbitrali ai sensi degli articoli 17 e ss.

RIUNIONE DI ARBITRATI

Articolo 15

(1) Su istanza di parte, la riunione di due o più arbitrati può essere permessa qualora

1.1 le parti si accordino sulla riunione; oppure

1.2 l'arbitro o gli arbitri designati o nominati siano gli stessi;

e qualora il luogo dell'arbitrato sia uguale in tutte le convenzioni di arbitrato che sono alla base delle domande.

(2) Il Comitato Direttivo decide sulla richiesta di riunione avendo sentito le parti e gli arbitri già nominati. Il Comitato Direttivo considera tutte le circostanze rilevanti per la riunione, fra cui figurano la compatibilità delle convenzioni di arbitrato e la fase in cui si trovano le singole procedure arbitrali.

IL TRIBUNALE ARBITRALE

GLI ARBITRI

Articolo 16

(1) Ciascuna delle parti è libera nella determinazione della persona che essa designa come suo arbitro. Può essere arbitro ogni persona dotata di capacità di agire, salvo che le parti non abbiano concordato ulteriori requisiti particolari. Gli arbitri e le parti hanno un rapporto contrattuale e gli arbitri devono eseguire le loro prestazioni nei confronti delle parti.

(2) Gli arbitri devono esercitare la loro carica in piena indipendenza e imparzialità secondo scienza e coscienza. Non sono tenuti ad attenersi ad alcuna istruzione. Sono tenuti alla riservatezza su tutto ciò di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio della loro funzione.

(3) Se una persona intende accettare la nomina di arbitro, deve firmare, prima della sua conferma, una dichiarazione circa (i) la sua imparzialità ed indipendenza, (ii) la sua disponibilità, (iii) l'accettazione dell'incarico, nonché (iv) l'assoggettamento alle Regole di Vienna, trasmettendola al Segretario Generale.

(4) L'arbitro deve dichiarare per iscritto tutte le circostanze che possano far sorgere dei dubbi circa la sua imparzialità, indipendenza o disponibilità, ossia che possano essere contrarie all'accordo delle parti. L'obbligo di tempestiva dichiarazione di tutte le circostanze rilevanti permane per tutta la durata del procedimento arbitrale.

(5) I membri del Comitato Direttivo possono essere designati come arbitri dalle parti o dai co-arbitri, ma non possono essere nominati dal Comitato Direttivo.

COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 17

(1) Le parti possono concordare liberamente che il procedimento sia condotto da un arbitro o da un collegio arbitrale composto da tre arbitri. Inoltre, le parti possono concordare liberamente le modalità di nomina degli arbitri. In mancanza di un accordo in materia, vanno applicati i commi 2-6.

(2) Qualora le parti non abbiano concordato il numero di arbitri, la decisione se la controversia debba essere decisa da un arbitro o da un collegio arbitrale spetta al Comitato Direttivo. In tal caso, il Comitato Direttivo considera in particolare la difficoltà della causa, l'ammontare del valore di lite e l'interesse delle parti a una decisione rapida ed economicamente adeguata.

(3) Nel caso in cui la controversia debba essere decisa da un arbitro unico, il Segretario Generale invita le parti a designare congiuntamente l'arbitro unico entro 30 giorni dalla notifica dell'invito, indicandone nome, indirizzo e recapiti. Se tale designazione non avviene entro questo termine, l'arbitro unico è nominato dal Comitato Direttivo.

(4) Nel caso in cui la controversia debba essere decisa da un collegio arbitrale, la parte che non ha ancora designato un arbitro viene invitata a designarne uno entro 30 giorni dalla notifica dell'invito e a comunicarne, al Segretario Generale, il nome, l'indirizzo e i recapiti. Se la parte non designa un arbitro entro questo termine, questo viene nominato dal Comitato Direttivo.

(5) Nel caso in cui la controversia debba essere decisa da un collegio arbitrale, il Segretario Generale invita i co-arbitri a designare congiuntamente il presidente entro 30 giorni dal relativo invito e a comunicare il suo nome e il suo indirizzo. Se tale comunicazione non avviene entro questo termine, il Presidente viene nominato dal Comitato Direttivo.

(6) Le parti sono vincolate alle designazioni da esse effettuate non appena la persona dell'arbitro scelto venga nominata dal Segretario Generale o dal Comitato Direttivo (art. 19).

COSTITUZIONE DEL TRIBUNALE ARBITRALE IN PROCEDIMENTI CON UNA PLURALITÀ DI PARTI

Articolo 18

(1) Alla costituzione del tribunale arbitrale in procedimenti con una pluralità di parti si applica l'art 17, tenendo conto delle seguenti integrazioni:

(2) Nel caso in cui la controversia debba essere decisa da un collegio arbitrale, la pluralità di attori o di convenuti deve designare congiuntamente un arbitro, indicandolo al Segretario Generale.

(3) La partecipazione di una parte alla nomina congiunta di un arbitro non va intesa come accordo della medesima all'arbitrato con pluralità di parti.

(4) Qualora la designazione congiunta dell'arbitro ai sensi del comma 2 di questo articolo non avvenga nei termini previsti, l'arbitro viene nominato dal Comitato Direttivo per conto della parte/delle parti in mora. In casi eccezionali, il Comitato Direttivo, avendo sentito le parti, può revocare qualsiasi nomina e nominare nuovi co-arbitri o addirittura tutti gli arbitri.

CONFERMA DELLA DESIGNAZIONE

Articolo 19

- (1) Una volta ricevuta la designazione di un arbitro, il Segretario Generale procura le dichiarazioni di cui all'articolo 16, comma 3. Il Segretario Generale trasmette copia di queste dichiarazioni alle parti. Qualora non esistano dubbi circa l'imparzialità e l'indipendenza dell'arbitro o circa la sua capacità di svolgere regolarmente la sua funzione, il Segretario Generale conferma l'arbitro designato. Il Comitato Direttivo deve esserne informato nella sua prima riunione successiva.
- (2) Se il Segretario Generale lo ritiene necessario, il Comitato Direttivo decide in materia della conferma di un arbitro.
- (3) L'arbitro è nominato dal momento della sua conferma.
- (4) Qualora la conferma sia negata, il Segretario Generale richiede alla parte (-le parti) cui spetta la designazione dell'arbitro o ai co-arbitri di designare un altro arbitro o un presidente entro 30 giorni dalla richiesta. Si applicano per analogia gli artt. da 16 a 18. Nell'ipotesi in cui venga negata la conferma anche del nuovo arbitro designato, il diritto di nomina si estingue e l'arbitro viene nominato dal Comitato Direttivo.

RICUSAZIONE DI ARBITRI

Articolo 20

- (1) Un arbitro può essere ricusato solamente se sussistono delle circostanze che fanno nascere legittimi dubbi circa la sua imparzialità o indipendenza oppure se non soddisfa i presupposti concordati dalle parti. Una parte può ricusare un arbitro da essa designato, o alla cui designazione ha contribuito, esclusivamente per motivi di cui è venuta a conoscenza soltanto dopo la designazione.
- (2) La domanda di ricusazione nei confronti di un arbitro va depositata presso il Segretariato entro 15 giorni dal giorno in cui la parte interessata è venuta a conoscenza del motivo di ricusazione, indicando il motivo di ricusazione ed eventuali mezzi di prova.¹
- (3) Nel caso in cui l'arbitro ricusato non si dimetta, la decisione sulla ricusazione spetta al Comitato Direttivo. Prima della decisione del Comitato Direttivo, il Segretario Generale sollecita osservazioni da parte dell'arbitro ricusato e di tutte le parti. Il Comitato Direttivo può invitare a presentare osservazioni anche altre persone. Tutte le osservazioni vanno trasmesse alle parti e agli arbitri.
- (4) Mentre la domanda di ricusazione è pendente, il tribunale arbitrale, ivi compreso l'arbitro ricusato, può procedere nel giudizio arbitrale a dispetto della ricusazione. La pronuncia del lodo, invece, è ammissibile solo dopo la pronuncia del Comitato Direttivo circa la domanda di ricusazione.

¹ Secondo il termine usato ("Bescheinigungsmittel"), il mezzo di prova è sottoposto a un criterio di probabilità prevalente, anziché al criterio della prova piena.

CESSAZIONE PREMATURA DELLA FUNZIONE DI ARBITRO

Articolo 21

(1) La funzione di arbitro cessa anticipatamente qualora:

- 1.1 ciò venga pattuito dalle parti; oppure
- 1.2 l'arbitro si dimetta; oppure
- 1.3 l'arbitro muoia; oppure
- 1.4 la ricusazione venga accolta; oppure
- 1.5 l'arbitro venga destituito dalla sua carica dal Comitato Direttivo.

(2) Ogni parte può richiedere la destituzione di un arbitro se questi è, non soltanto temporaneamente, impossibilitato, o se non assolve i propri compiti, oppure ritarda il procedimento in maniera eccessiva. La relativa richiesta è depositata presso il Segretariato. Se risulta evidente che l'impedimento non è soltanto transitorio o che l'arbitro non assolve i propri compiti, il Comitato Direttivo può disporre la destituzione anche senza istanza di parte. La decisione sulla richiesta spetta al Comitato Direttivo, sentiti le parti e l'arbitro interessato.

CONSEGUENZE DELLA CESSAZIONE PREMATURA DELLA FUNZIONE DI ARBITRO

Articolo 22

(1) In caso di cessazione prematura della funzione di arbitro (art. 21), l'arbitro è sostituito. La designazione dell'arbitro sostitutivo avviene secondo le modalità di designazione convenute dalle parti. In mancanza di una convenzione in materia, il Segretario Generale invita:

- 1.1 nell'ipotesi di un arbitro unico, le parti; oppure
- 1.2 nell'ipotesi del presidente del collegio arbitrale, gli altri arbitri; oppure
- 1.3 nell'ipotesi di un arbitro designato da una parte o nominato per una parte, la parte che lo ha designato o per la quale è stato nominato

a designare entro 30 giorni un arbitro sostitutivo - nei casi di cui al comma 1, numeri 1.1 e 1.2 di questo articolo, di comune accordo -, indicandone il nome, l'indirizzo e i recapiti. Gli articoli 16-18 si applicano per analogia. Se tale designazione non avviene entro il termine, l'arbitro sostitutivo è nominato dal Comitato Direttivo. Nel caso in cui anche una ricusazione nei confronti dell'arbitro sostitutivo venga accolta (art. 21, comma 1, numero 1.4), il diritto di designare un sostituto si estingue e l'arbitro sostitutivo viene nominato dal Comitato Direttivo.

(2) In caso di cessazione prematura della funzione di arbitro, il nuovo tribunale arbitrale, sentite le parti, decide se ed in quale misura debbano essere ripetute precedenti fasi del procedimento.

RICUSAZIONE DI PERITI

RICUSAZIONE DI PERITI

Articolo 23

L'art. 20, commi 1 e 2, si applica per analogia anche ai casi in cui un perito nominato dal tribunale arbitrale sia stato ricusato. La decisione relativa alla ricusazione spetta al tribunale arbitrale.

COMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

COMPETENZA DEL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 24

(1) L'eccezione d'incompetenza del tribunale arbitrale può essere proposta non oltre le prime allegazioni relative al merito. La nomina di un arbitro ai sensi dell'art. 17 o la partecipazione alla nomina ai sensi dell'art. 18 non precludono a una parte il diritto di proporre tale eccezione. L'eccesso di potere operato dal tribunale arbitrale deve essere eccepito non appena la materia asseritamente eccedente il potere del tribunale sia fatta oggetto di apposita trattazione nel merito nel corso del procedimento arbitrale.

In entrambi i casi è esclusa la proposizione tardiva dell'eccezione; il tribunale arbitrale può, tuttavia, ammettere un'eccezione tardiva se è convinto che la parte abbia giustificato sufficientemente il ritardo.

(2) Il tribunale arbitrale decide sulla propria competenza. La decisione può essere presa unitamente alla decisione sul merito, nonché per mezzo di una decisione separata, in forma di un lodo apposito. Nel caso in cui il tribunale arbitrale si dichiari incompetente, deve decidere, su istanza di parte, riguardo alla ripartizione delle spese fra le parti.

IL PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE ARBITRALE

LUOGO DELL'ARBITRATO

Articolo 25

Le parti possono scegliere liberamente il luogo dell'arbitrato. Se le parti non hanno disposto o non dispongono diversamente,

(1) la sede dell'arbitrato è Vienna;

(2) il tribunale arbitrale può procedere ad atti della procedura in qualsiasi luogo da esso ritenuto idoneo.

In ogni caso, il tribunale arbitrale è libero di deliberare in qualsivoglia luogo e modo.

LINGUA DELLA PROCEDURA

Articolo 26

Se le parti non abbiano disposto in materia, il tribunale arbitrale stabilisce la lingua o le lingue del procedimento immediatamente dopo la consegna degli atti della causa, tenendo conto di tutte le circostanze, in particolare della lingua del contratto.

DIRITTO APPLICABILE, DECISIONE SECONDO EQUITÀ

Articolo 27

- (1) Il tribunale arbitrale deve decidere sulla controversia in conformità alle norme o regole di diritto convenute dalle parti. Il richiamo, contenuto nell'accordo, al diritto o all'ordinamento giuridico di un determinato Stato deve essere inteso, in mancanza di espresso accordo delle parti in senso diverso, come rinvio diretto al diritto sostanziale di tale Stato e non come rinvio alle sue norme di conflitto.
- (2) Se le parti non hanno determinato le norme o le regole di diritto applicabili, il tribunale arbitrale applica le norme o le regole di diritto che ritiene appropriate.
- (3) Il tribunale arbitrale deve decidere secondo equità (*ex aequo et bono* oppure come *amiable compositeur*) soltanto nel caso in cui sia stato a ciò espressamente autorizzato dalle parti.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Articolo 28

- (1) Nell'ambito delle Regole di Vienna e degli accordi delle parti il tribunale arbitrale può procedere a sua libera discrezione; vale il principio dell'eguaglianza di trattamento delle parti con tutela del diritto di essere sentite in ogni fase del procedimento.
- (2) Il tribunale arbitrale è tuttavia autorizzato a dichiarare, con preavviso alle parti, che la deduzione in giudizio di mezzi di prova e le richieste di assunzione di prove siano ammissibili solo fino ad una determinata fase del procedimento.

DETERMINAZIONE DEI FATTI

Articolo 29

- (1) Se lo ritiene necessario il tribunale arbitrale può assumere prove di sua iniziativa; può, in particolare, interrogare parti o testimoni, invitare le parti a presentare documenti e mezzi di prova nonché consultare periti. Se l'assunzione delle prove, in particolare la designazione di periti, comporta delle spese, si deve procedere ai sensi dell'art. 43.
- (2) Se una parte non prende parte al procedimento, ciò non impedisce la prosecuzione del procedimento.

UDIENZA

Articolo 30

- (1) Se le parti non abbiano disposto diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce se il procedimento debba essere svolto in forma orale o scritta. Qualora le parti non abbiano escluso l'udienza, il tribunale arbitrale deve tenere l'udienza su istanza di parte in una fase appropriata dell'arbitrato. Alle parti deve essere comunque offerta l'occasione di prendere atto delle richieste e delle allegazioni delle altre parti nonché del risultato delle assunzioni delle prove, e di esprimere il proprio parere in merito.
- (2) L'udienza viene fissata dall'arbitro unico o dal presidente del collegio arbitrale. L'udienza non è pubblica. Dell'udienza va redatto quanto meno un verbale dell'esito; questo deve essere firmato dall'arbitro unico o dal presidente del collegio arbitrale.

ONERE DI CONTESTAZIONE

Articolo 31

Qualora una parte venga a conoscenza di una violazione, da parte del tribunale arbitrale, di una disposizione di questo Regolamento o di un'altra disposizione applicabile al procedimento, è tenuta a eccepire il vizio immediatamente; in caso contrario, la parte interessata non può più far valere il vizio allegato.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 32

Non appena ritenga che le parti abbiano avuto sufficienti opportunità di dedurre allegazioni e prove, il tribunale dichiara concluso il procedimento in merito alle domande da determinare nel lodo e informa il Segretario Generale e le parti sul tempo previsto per la pronuncia del lodo. Il tribunale arbitrale può comunque riaprire il procedimento in qualsiasi momento.

PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CONSERVATIVI

Articolo 33

- (1) Nel caso in cui le parti non abbiano disposto diversamente, il tribunale arbitrale può, dal momento della consegna della causa (art. 11) e su istanza di parte, ordinare provvedimenti provvisori o conservativi nei confronti di un'altra parte nonché modificare, sospendere o revocare tali provvedimenti. Prima della decisione su un provvedimento provvisorio o conservativo devono essere sentite le altre parti. In relazione a tale provvedimento, il tribunale arbitrale può richiedere a ciascuna delle parti la prestazione di idonea garanzia. Le parti sono obbligate ad adempiere questi provvedimenti, indipendentemente dal fatto che siano eseguibili dai tribunali statali oppure no.
- (2) I provvedimenti di cui al presente articolo sono disposti per iscritto. Nei procedimenti con più arbitri è sufficiente la firma del presidente oppure, in caso di un suo impedimento, quella di un altro arbitro a patto che quest'ultimo indichi sul provvedimento il tipo di impedimento.
- (3) Se le parti non hanno disposto diversamente, i provvedimenti devono essere motivati. Va indicato il giorno dell'emanazione nonché la sede del tribunale arbitrale.
- (4) I provvedimenti vengono conservati come lodi (art. 36, comma 5).
- (5) Le disposizioni contenute nei commi 1-4 di questo articolo non impediscono alle parti di richiedere provvedimenti provvisori e conservativi dinanzi al qualsivoglia organo statale competente. La richiesta all'organo statale che mira al rilascio di tali provvedimenti oppure all'esecuzione di provvedimenti ordinati dal tribunale arbitrale non costituisce una violazione della o una rinuncia alla convenzione arbitrale e non incide sui poteri del tribunale arbitrale. Una tale richiesta, nonché tutti i provvedimenti ordinati dall'organo statale, deve essere comunicata senza indugio al Segretariato e al tribunale arbitrale.

MODALITÀ PER LA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 34

Il procedimento si conclude:

- (1) con la pronuncia del lodo,
- (2) con la conclusione di una transazione arbitrale (art. 38),
- (3) con un'ordinanza del tribunale arbitrale nei casi in cui
 - 3.1 l'attore rinunzi alla domanda, a meno che il convenuto non si opponga al riguardo e il tribunale arbitrale non riconosca in capo al convenuto un legittimo interesse alla risoluzione definitiva della controversia;
 - 3.2 le parti si accordino per mettere fine al procedimento e ne informino il tribunale arbitrale;
 - 3.3 il proseguimento del procedimento risulti impossibile al tribunale arbitrale soprattutto per il fatto che le parti, finora attive nel procedimento, non danno segni di volerlo proseguire nonostante i solleciti per iscritto da parte del tribunale arbitrale con cui questi informi le parti della possibilità di por fine al procedimento; oppure
- (4) per mezzo di una dichiarazione del Segretario Generale qualora le parti non abbiano dato seguito a una richiesta di emendamento o completamento (art. 7, comma 4) o una richiesta di pagamento (art. 10, comma 4, e art. 42, comma 3).

DECISIONI DEL COLLEGIO ARBITRALE

Articolo 35

- (1) Nei procedimenti arbitrali con un collegio arbitrale, qualsiasi lodo e qualsiasi altra decisione devono essere adottati con la maggioranza dei voti dei componenti. Se la maggioranza non si forma, il presidente decide da solo.
- (2) Nella misura in cui si tratti di questioni di procedura, il presidente, premesso che egli sia stato a ciò autorizzato dal collegio arbitrale, può decidere da solo.

LODO

Articolo 36

- (1) I lodi sono redatti per iscritto. I lodi devono essere motivati salvo che tutte le parti non abbiano rinunciato per iscritto, oppure nell'udienza orale, alla motivazione.
- (2) Nel lodo devono essere indicati il giorno della sua pronuncia e la sede dell'arbitrato (art. 25).
- (3) I lodi devono essere firmati da tutti gli arbitri su tutte le copie. È sufficiente la sottoscrizione da parte della maggioranza degli arbitri, a condizione che venga indicato nel lodo che un arbitro rifiuta di firmare oppure che un fatto non superabile entro un termine adeguato si frappone alla sua sottoscrizione. Nel caso in cui il lodo venga pronunciato a maggioranza, tale fatto deve essere indicato nel lodo stesso a richiesta dell'arbitro che risulti in minoranza.
- (4) I lodi vengono attestati dalla firma del Segretario Generale e dal timbro del VIAC su tutte le copie. Con ciò viene attestato che si è in presenza di un lodo arbitrale amministrato dal VIAC e che esso è stato emesso e sottoscritto dall'arbitro (dagli arbitri) nominato(-i) secondo le Regole di Vienna.

- (5) Il Segretario Generale notifica il lodo alle parti. Il lodo è efficace nei confronti delle parti dal momento della notifica. Una copia viene depositata presso il Segretariato del Centro Arbitrale, dove sono conservati anche i documenti relativi alla notifica.
- (6) L'arbitro unico ovvero il presidente del collegio (o, in caso di suo impedimento, un altro arbitro) ovvero, nel caso di un loro impedimento, il Segretario Generale, deve, su istanza di parte, confermare su tutte le copie del lodo il suo passaggio in giudicato e la sua esecutività.
- (7) Mediante la scelta concorde delle Regole di Vienna le parti sono obbligate ad eseguire il lodo arbitrale.

DECISIONE IN MERITO ALLE SPESE

Articolo 37

Alla conclusione del procedimento, il tribunale arbitrale indica, su istanza di parte, nel lodo principale o in un lodo separato, le spese fissate dal Segretario Generale ai sensi dell'art. 44, comma 1, numero 1.1. e l'ammontare delle congrue spese delle parti ai sensi dell'art. 44, comma 1, numero 1.2, nonché gli altri esborsi ai sensi dell'art. 44, comma 1, numero 1.3. Stabilisce, inoltre, quale parte deve sostenere le spese del procedimento o in quale proporzione queste spese processuali debbano essere distribuite.

Qualora le parti non abbiano trovato un accordo in materia, il tribunale arbitrale decide in ordine alle spese a sua libera discrezione.

TRANSAZIONE

Articolo 38

Le parti possono chiedere che sia redatto un verbale del contenuto di una transazione conclusa tra di loro oppure che sia pronunciato un lodo contenente un testo concordato dalle parti.

CORREZIONE, INTERPRETAZIONE E INTEGRAZIONE DEL LODO

Articolo 39

(1) Ciascuna parte può proporre presso il Segretariato, entro un termine di 30 giorni dal ricevimento del lodo, le istanze seguenti, dirette al tribunale arbitrale:

- 1.1 correggere errori di calcolo, di scrittura, di stampa o di analoga tipologia contenuti nel lodo;
- 1.2 interpretare determinate parti del lodo;
- 1.3 emettere un lodo integrativo relativo a pretese fatte valere nel corso del procedimento arbitrale, tuttavia rimaste prive di decisione nel lodo.

(2) La decisione in merito a una tale richiesta spetta al tribunale arbitrale. Le altre parti devono essere comunque sentite prima della decisione. A tale scopo, il tribunale arbitrale pone un limite di tempo che non dovrebbe superare i 30 giorni. Il Segretario Generale può fissare un anticipo sulle spese per quanto sia necessario a coprire ulteriori onorari ed esborsi del tribunale arbitrale nonché ulteriori spese amministrative. Inoltre, il Segretario Generale può subordinare il trattamento della richiesta al previo versamento di tale anticipo. Gli ulteriori onorari degli arbitri e le ulteriori spese amministrative vengono fissati dal Segretario Generale a sua libera discrezione.

(3) Le correzioni di cui al comma 1, numero 1.1, oppure le integrazioni di cui al comma 1, numero 1.3, possono essere effettuate dal tribunale arbitrale anche senza richiesta in proposito, entro un termine di 30 giorni dalla data del lodo.

(4) In relazione alla correzione, interpretazione e integrazione del lodo, si applica l'art. 36, commi 1-6. La correzione e l'interpretazione avvengono nella forma di un lodo integrativo e, come tale, costituiscono parte del lodo.

REMISSIONE AL TRIBUNALE ARBITRALE

Articolo 40

Qualora il giudice statale rimetta il caso al tribunale arbitrale, le disposizioni delle Regole di Vienna si applicano per analogia. Il Segretario Generale e il Comitato Direttivo sono autorizzati a prendere tutti i provvedimenti necessari affinché il tribunale arbitrale possa eseguire le istruzioni del giudice statale relative alla remissione. Il Segretario Generale può fissare un anticipo sulle spese per coprire esborsi supplementari o gli onorari del tribunale arbitrale, nonché le spese amministrative.

PUBBLICAZIONE DEL LODO

Articolo 41

Il Comitato Direttivo è autorizzato a pubblicare sintesi o estratti del lodo, in forma anonima, in riviste giuridiche o altre pubblicazioni, a condizione che nessuna parte si opponga alla pubblicazione nel termine di 30 giorni dalla notificazione del lodo.

SPESE

ANTICIPO SULLE SPESE

Articolo 42

(1) Il Segretario Generale fissa l'anticipo per le spese amministrative del VIAC previste, gli onorari degli arbitri e gli esborsi. L'anticipo sulle spese deve essere ripartito in parti uguali e versato dalle parti entro 30 giorni dalla notifica della relativa richiesta, prima della consegna al tribunale arbitrale degli atti sul caso. Nel caso di un arbitrato con pluralità di parti, una metà dell'anticipo sulle spese va versata per conto degli attori congiuntamente, nonché per conto dei convenuti congiuntamente. In questo articolo, il riferimento ad una parte include tutte le parti attoree o convenute.

(2) La scelta delle Regole di Vienna implica un'obbligazione reciproca delle parti di versare la propria quota dell'anticipo sulle spese ai sensi del comma 1 del presente articolo.

(3) Se la quota, o parte della quota, dovuta da una parte non perviene o non perviene entro il termine fissato, il Segretario Generale ne dà apposita comunicazione alla parte opposta e la invita a versare la parte mancante dell'anticipo entro 30 giorni dal ricevimento di tale comunicazione. Questo non incide sull'obbligo della parte in mora di versare la propria quota dell'anticipo sulle spese ai sensi del comma 2 di questo articolo. Se questo importo non perviene entro il termine fissato, il Segretario Generale può dichiarare chiuso il procedimento (art. 34, comma 4). Ciò non preclude la facoltà delle parti di ripresentare le medesime domande in seguito, in un altro procedimento.

(4) Qualora una parte non adempia al suo obbligo di versare la propria quota di anticipo sulle spese ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo, e qualora l'altra parte si sia sostituita al versamento ai sensi del comma 3 di questo articolo, il tribunale arbitrale, premesso che si ritenga competente per il merito della controversia, può ordinare alla parte in mora, su istanza della parte sostitutrice, di rimborsarle la quota dovuta. Questa decisione avviene nella forma di un lodo o qualsiasi altra forma idonea. Ciò non incide sull'autorità del tribunale arbitrale di decidere definitivamente sulla ripartizione delle spese ai sensi dell'art. 37.

(5) Se il Segretario Generale fissa un ulteriore anticipo sulle spese, si procede in modo analogo alle disposizioni dei commi 2-4. In linea generale, le domande che hanno comportato l'aumento dell'anticipo o la fissazione di un ulteriore anticipo, non saranno considerate nel procedimento arbitrale prima del versamento dell'anticipo ulteriore.

ANTICIPI SULLE SPESE PER ULTERIORI SPESE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 43

- (1) Se il tribunale arbitrale considera necessario il compimento di determinati atti della procedura con le relative spese, come la nomina di periti, interpreti o traduttori, la verbalizzazione del procedimento, l'esecuzione di un sopralluogo o il trasferimento del luogo dell'udienza, deve provvedere alla copertura delle spese prevedibili e informare il Segretario Generale in materia.
- (2) Il tribunale arbitrale può compiere atti processuali ai sensi del comma 1 di questo articolo solo se sussiste una sufficiente copertura delle spese previste.
- (3) Il tribunale arbitrale decide quali conseguenze derivino al procedimento dal mancato versamento di un anticipo delle spese eventualmente prescritto conformemente a questo articolo.
- (4) Il tribunale arbitrale conferisce tutti gli incarichi relativi agli atti della procedura indicati al comma 1 di questo articolo in nome e per conto delle parti.

COMPOSIZIONE E COMPUTAZIONE DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO ARBITRALE

Articolo 44

- (1) Le spese del procedimento sono composte dalle seguenti parti:
 - 1.1 le spese amministrative del VIAC, gli onorari degli arbitri, ivi compresa un'eventuale imposta sul valore aggiunto e gli esborsi (come spese di viaggio e soggiorno degli arbitri, spese di notifica, noleggi, spese per la stesura del verbale); nonché
 - 1.2 le spese delle parti, ossia le congrue spese delle parti per la loro rappresentanza; e
 - 1.3 altre spese connesse con il procedimento arbitrale, in particolare le spese indicate nell'art. 43, comma 1.
- (2) Le spese amministrative e gli onorari degli arbitri sono calcolati dal Segretario Generale in base al valore della lite, secondo la tabella delle spese (Allegato 3) e disposti al termine del procedimento, unitamente agli esborsi (comma 1, numero 1.1 del presente articolo).

Il tribunale arbitrale determina le spese e gli altri esborsi, ai sensi del comma 1, numeri 1.2 e 1.3 del presente articolo, nel lodo (art. 37).
- (3) Qualora le parti abbiano rivendicato nella domanda soltanto un importo parziale di un credito, oppure se una domanda è stata palesemente sottovalutata, o non è stata valutata dalle parti, il Segretario Generale può determinare il valore di lite prescindendo dalle indicazioni delle parti.

- (4) Nell'ipotesi della partecipazione di più di due parti, le tariffe per le spese amministrative e gli onorari degli arbitri indicate nell'Allegato 3 devono essere aumentate nella misura del 10% per ogni parte supplementare, fino a un massimo del 50%.
- (5) Nel caso di una domanda riconvenzionale o di una richiesta d'inclusione di un terzo per mezzo di una domanda, il Segretario Generale calcola le spese amministrative e gli onorari degli arbitri separatamente, e le parti versano gli appositi anticipi separatamente.
- (6) Nel caso in cui venga eccepito un credito a titolo di compensazione (credito in contropartita), le spese amministrative e gli onorari vanno calcolati e versati separatamente, nella misura in cui il trattamento del credito eccepito renda necessario un lavoro sostanzialmente maggiore.
- (7) Le tariffe indicate nell'Allegato 3 per gli onorari degli arbitri sono gli onorari per arbitri unici. In caso di collegio arbitrale esse aumentano, in ogni caso, di due volte e mezzo. Il Segretario Generale può aumentare gli onorari degli arbitri fino al 30% in caso di particolare complessità della causa.
- (8) Le tariffe indicate nell'Allegato 3 coprono inoltre tutte le decisioni parziali o incidentali come, per esempio, lodi incidentali in materia di competenza, lodi parziali, decisioni in merito alle ricusazioni di periti, la pronuncia su provvedimenti provvisori o conservativi, nonché altre decisioni, inclusi ulteriori atti processuali nel corso di una procedura di annullamento e ordinanze di procedura.
- (9) Le riduzioni del valore di lite vengono prese in considerazione nel calcolo degli onorari degli arbitri e delle spese di amministrazione soltanto se esse sono state operate prima della consegna degli atti sul caso al tribunale arbitrale.
- (10) Nel caso di una conclusione prematura del procedimento, il Segretario Generale può ridurre, a sua discrezione, gli onorari del tribunale in funzione dello stato del procedimento.
- (11) Gli esborsi vengono determinati in base alle spese effettive.
- (12) Le tariffe indicate nell'Allegato 3 per gli onorari degli arbitri non comprendono l'imposta sul valore aggiunto dovuta, secondo il caso, per gli onorari degli arbitri. Qualora gli onorari degli arbitri siano soggetti all'imposta sul valore aggiunto, gli arbitri, al momento in cui assumono la loro funzione, indicano al Segretario Generale l'importo della tassa previsto.

DISPOSIZIONI ULTERIORI

RITO ACCELERATO

Articolo 45

- (1) Le regole supplementari riguardo al rito accelerato si applicano se le parti, nella convenzione arbitrale oppure successivamente, ne hanno concordata l'applicazione. Le parti possono convenire sull'applicazione del rito accelerato fino al momento del deposito della risposta.
- (2) Fatte salve le disposizioni particolari sul rito accelerato, i procedimenti accelerati sono soggetti alle disposizioni generali delle Regole di Vienna, tenendo conto delle modifiche seguenti:
- (3) Il termine per il versamento dell'anticipo sulle spese ai sensi dell'art. 42 è di 15 giorni.
- (4) Una domanda riconvenzionale o un credito in contropartita possono essere proposti solo entro il termine per il deposito della risposta.
- (5) Il rito accelerato è condotto da un arbitro unico, salvo i casi in cui le parti abbiano concordato una procedura dinanzi ad un collegio arbitrale.
- (6) In caso di competenza di arbitro unico, le parti devono designare l'arbitro unico congiuntamente entro 15 giorni dalla notifica del relativo invito del Segretario Generale. Se le parti non danno seguito all'invito entro questo termine, il Comitato Direttivo nomina l'arbitro unico.
- (7) In caso di competenza di un collegio arbitrale, l'attore designa un arbitro nella domanda. Il convenuto designa un arbitro entro 15 giorni dalla notifica del relativo invito del Segretario Generale. I co-arbitri designati dalle parti designano un presidente entro 15 giorni dalla notifica del relativo invito del Segretario Generale. Se la designazione di un arbitro non avviene entro il termine applicabile, la nomina dell'arbitro spetta al Comitato Direttivo.
- (8) Ad eccezione del caso di cessazione prematura del procedimento, il tribunale arbitrale pronuncia il lodo finale entro 6 mesi dalla consegna degli atti. Il Segretario Generale può prorogare questo termine su istanza motivata del tribunale arbitrale o, qualora lo ritenga necessario, di sua propria iniziativa. Se il termine per la pronuncia del lodo non viene rispettato, questo non comporta la nullità della convenzione arbitrale o l'incompetenza del tribunale arbitrale.
- (9) Il tribunale arbitrale deve condurre l'arbitrato in tal modo che il lodo finale possa essere pronunciato entro 6 mesi dalla consegna della causa. Fatte salve le eventuali disposizioni del tribunale arbitrale in materia, la procedura è soggetta alle disposizioni seguenti:
 - 9.1 Oltre alla domanda e la risposta, ha luogo un solo scambio di memorie scritte fra le parti.
 - 9.2 Tutte le allegazioni inerenti ai fatti devono essere presentate e tutte le prove scritte devono essere prodotte nelle memorie scritte delle parti.
 - 9.3 Se lo ritiene opportuno, oppure su istanza di una parte, il tribunale arbitrale fissa solo una udienza, destinata all'espletamento dell'istruttoria e alla discussione di tutte le questioni di diritto.
 - 9.4 Dopo l'udienza, le parti non possono depositare ulteriori memorie scritte.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Articolo 46

Per quanto ciò sia legalmente ammesso, è esclusa la responsabilità degli arbitri, del Segretario Generale, del Segretario Generale Delegato, del Comitato Direttivo e dei suoi membri, nonché della Camera Austriaca dell'Economia e dei suoi dipendenti per ogni azione od omissione in relazione al procedimento arbitrale.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 47

Questa versione delle Regole di Vienna si applica a tutti i procedimenti nei quali l'azione è stata proposta dopo il 30 giugno 2013.

ALLEGATO 1

CLAUSOLA ARBITRALE CONSIGLIATA

Tutte le controversie o azioni derivanti dal presente contratto o in relazione allo stesso, ivi comprese le controversie relative alla violazione, risoluzione o nullità dello stesso, saranno decise, in via definitiva, secondo il Regolamento d'Arbitrato del Centro Arbitrale Internazionale della Camera Austriaca dell'Economia di Vienna (Regole di Vienna) da uno o più arbitri, nominati conformemente a tali Regole.

Possibili accordi integrativi:

- (1) vanno applicate le disposizioni relative alla procedura accelerata;
- (2) il numero degli arbitri è (uno o tre);
- (3) deve essere applicato il diritto sostanziale ;^{*)}
- (4) la lingua da utilizzare nel procedimento è

^{*)} Si deve tener conto dell'applicabilità della Convenzione delle Nazioni Unite sui Contratti di Compravendita Internazionale di Beni Mobili del 1980 oppure, secondo il caso, escluderla.

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DIRETTIVO

- (1) Il Presidente convoca le riunioni del Comitato Direttivo. Le riunioni sono dirette dal Presidente o da un Presidente Delegato.
- (2) Il Comitato Direttivo può deliberare in presenza di almeno un terzo dei membri. Ai fini della presenza vale anche la partecipazione per mezzo di una tele- o videoconferenza, nonché tramite internet.
- (3) Il Comitato Direttivo decide con maggioranza semplice dei membri presenti e ammessi al voto. In caso di parità, decide il voto del presidente della riunione.
- (4) Qualora anche i due Presidenti Delegati siano impediti, le funzioni di Presidente vengono espletate dal membro del Comitato Direttivo con la maggiore anzianità di carica. Fra i due Presidenti Delegati, la precedenza spetta al Presidente Delegato con la maggiore anzianità nella funzione di membro del Comitato Direttivo.
- (5) I membri del Comitato Direttivo che vi partecipano o hanno partecipato in qualsiasi veste non sono ammessi alle discussioni e al voto in ordine ad un procedimento arbitrale amministrato dal VIAC. Tuttavia questa regola non incide sulla capacità di deliberare del Comitato Direttivo.
- (6) È ammesso il voto per iscritto. In questo caso, il Presidente trasmette una proposta scritta di risoluzione ai membri del Comitato Direttivo e fissa un termine per il voto scritto. I commi 2 e 3 di questo allegato si applicano per analogia. Tuttavia, ogni membro del Comitato Direttivo ha il diritto di chiedere una riunione in merito alla proposta scritta di risoluzione.
- (7) Il Comitato Direttivo non è obbligato a motivare le sue decisioni.

ALLEGATO 3

TABELLA DELLE SPESE DEL PROCEDIMENTO

Diritti di registrazione ¹

Spese amministrative ²

Valore della lite in Euro		Tariffa in Euro		
da	a			
0	100.000	1.500		
100.001	200.000	3.000 + 1,875 %	dell'importo oltre	100.000
200.001	500.000	4.875 + 1,250 %	dell'importo oltre	200.000
500.001	1.000.000	8.625 + 0,875 %	dell'importo oltre	500.000
1.000.001	2.000.000	13.000 + 0,5 %	dell'importo oltre	1.000.000
2.000.001	5.000.000	18.000 + 0,125 %	dell'importo oltre	2.000.000
5.000.001	10.000.000	21.750 + 0,063 %	dell'importo oltre	5.000.000
	oltre 10.000.000	24.900 + 0,013 % al massimo 35.100	dell'importo oltre	10.000.000

Onorari per arbitri unici ³

Valore della lite in Euro		Tariffa in Euro		
da	a			
0	100.000	6%, al minimo 3.000		
100.001	200.000	6.000 + 3 %	dell'importo oltre	100.000
200.001	500.000	9.000 + 2,5 %	dell'importo oltre	200.000
500.001	1.000.000	16.500 + 2 %	dell'importo oltre	500.000
1.000.001	2.000.000	26.500 + 1 %	dell'importo oltre	1.000.000
2.000.001	5.000.000	36.500 + 0,6 %	dell'importo oltre	2.000.000
5.000.001	10.000.000	54.500 + 0,4 %	dell'importo oltre	5.000.000
10.000.001	20.000.000	74.500 + 0,2 %	dell'importo oltre	10.000.000
20.000.001	100.000.000	94.500 + 0,1 %	dell'importo oltre	20.000.000
	oltre 100.000.000	174.500 + 0,01 %	dell'importo oltre	100.000.000

¹ v. art. 10 | ² v. art. 44, comma 2 | ³ v. art. 44, comma 7

ALLEGATO 4

VIAC NELLA VESTE DI AUTORITÀ DI NOMINA

Qualora al VIAC venga richiesto di adempiere la funzione di autorità di nomina, il proponente deve versare una tassa non rimborsabile di EUR 2.000 per ogni richiesta. La richiesta viene trattata solo dopo il versamento.

ALLEGATO 5

REGOLAMENTO DI CONCILIAZIONE

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

- (1) Il regolamento di mediazione del VIAC (qui di seguito detto “Regole viennesi di mediazione”) si applica nella versione in vigore al momento dell’inizio della procedura qualora le parti abbiano concordato, prima o dopo che sorga la controversia, di condurre una procedura conformemente alle Regole viennesi di mediazione.
- (2) Tutte le disposizioni delle Regole viennesi di mediazione sono modificabili per via di un accordo scritto di tutte le parti. Dopo la designazione del mediatore, anche quest’ultimo deve acconsentire a qualsivoglia modifica.
- (3) Il Comitato Direttivo può rifiutare l’espletamento della procedura qualora le parti abbiano stipulato accordi incompatibili con le Regole viennesi di mediazione.

DEFINIZIONI

Articolo 2

- (1) Nelle Regole viennesi di mediazione,
 - 1.1 procedura indica una mediazione, un altro metodo alternativo per la risoluzione di una controversia o una combinazione di vari metodi per la risoluzione di controversie assistiti da un mediatore e condotti conformemente alle Regole viennesi di mediazione;
 - 1.2 mediatore indica una o più persone terze e imparziali che assistono le parti all’espletamento della risoluzione della controversia;
 - 1.3 parte indica una o più parti che concordano di espletare un procedimento regolato dalle Regole viennesi di mediazione.
- (2) Qualora i termini usati nelle Regole viennesi di mediazione si riferiscano a persone fisiche, il termine utilizzato si intende per ambedue i sessi.

INTRODUZIONE DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Articolo 3

- (1) Qualora una parte intenda iniziare un procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione, deposita una richiesta scritta presso il Segretariato. Il procedimento s’intende iniziato dal giorno in cui il Segretariato riceve la richiesta, premesso che sia già stato concluso l’accordo circa l’espletamento del procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione. Nei casi in cui l’accordo menzionato ancora non esiste, il procedimento s’intende iniziato dal momento in cui le parti concludono l’accordo in seguito.
- (2) Deve essere presentata una copia della richiesta, ivi compresi gli allegati, per ogni parte non richiedente, per ogni mediatore e per il Segretariato.
- (3) La richiesta deve contenere
 - 3.1 la denominazione completa delle parti nonché i loro indirizzi e recapiti;
 - 3.2 una breve indicazione dei fatti e della controversia;

3.3 il valore della controversia;

3.4 la designazione del mediatore col nome completo nonché il suo indirizzo e i suoi recapiti, oppure l'indicazione delle qualifiche che il mediatore da nominare deve possedere;

3.5 le indicazioni o proposte circa l'accordo delle parti di espletare un procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione, e in particolare

- i. il numero di mediatori;
- ii. la lingua della mediazione.

(4) Qualora la richiesta non sia stata depositata dalle parti congiuntamente, il Segretario Generale conferma l'avvenuto deposito della richiesta e provvede alla relativa notifica all'altra parte, unitamente all'invito a depositare una risposta nel periodo fissato dal Segretario Generale.

DIRITTI DI REGISTRAZIONE

Articolo 4

(1) Al momento del deposito della richiesta, devono essere versati, franco spese, i diritti di registrazione nell'importo determinato ai sensi dell'Allegato 3, premesso che sia già stato concluso l'accordo circa l'espletamento del procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione. Nei casi in cui l'accordo menzionato ancora non esiste, i diritti di registrazione sono versati solo al momento della conclusione dell'accordo.

(2) I diritti di registrazione non vengono rimborsati e non vengono dedotti dall'anticipo depositato dalla parte adempiente.

(3) Qualora immediatamente prima, durante o dopo il procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione sia intentato un procedimento arbitrale tra le stesse parti e in relazione alla medesima causa, non vengono imposti diritti di registrazione per la seconda procedura.

(4) Il Segretario Generale può procedere a una congrua estensione del termine per il pagamento dei diritti di registrazione. Qualora il pagamento non sia effettuato nel termine previsto, il Segretario Generale può dichiarare il procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione concluso.

LUOGO DELLE CONFERENZE

Articolo 5

Il mediatore fissa il luogo delle conferenze sentite tutte le parti, nonché in considerazione di tutte le circostanze rilevanti, indipendentemente da un arbitrato passato o pendente. Se lo ritiene opportuno, il mediatore può fissare un luogo diverso per ogni conferenza.

LINGUA DELLA PROCEDURA

Articolo 6

Il mediatore stabilisce la lingua o le lingue del procedimento immediatamente dopo la consegna degli atti della causa (Articolo 9(1)), sentite le parti e tenendo conto di tutte le circostanze rilevanti.

NOMINA DEL MEDIATORE

Articolo 7

- (1) Qualora le parti non si siano accordate sulla persona del mediatore o sulla procedura per la nomina del mediatore, il Segretario Generale invita le parti a designare il mediatore entro il termine fissato dal Segretario Generale, e a indicare il nome nonché i recapiti del medesimo.
- (2) Il Segretariato può assistere le parti nel procedimento per la nomina congiunta di un mediatore, in particolare per mezzo della comunicazione di uno o più mediatori tra cui le parti possono scegliere uno o più mediatori. Se la designazione non avviene, il mediatore è nominato dal Comitato Direttivo, tenendo conto, se possibile, delle proposte delle parti circa le qualifiche del mediatore.
- (3) Prima della designazione di un mediatore dal Comitato Direttivo o prima della conferma di un mediatore designato, il Segretario Generale procura dichiarazioni circa (i) la sua imparzialità ed indipendenza, (ii) la sua disponibilità, (iii) l'accettazione dell'incarico, nonché (iv) l'assoggettamento alle Regole viennesi di mediazione. Il mediatore deve dichiarare per iscritto tutte le circostanze che possano far sorgere dei dubbi circa la sua imparzialità o indipendenza, ossia che possano essere contrarie all'accordo delle parti.
- (4) Qualora non esistano dubbi circa l'imparzialità e l'indipendenza del mediatore o circa la capacità di svolgere regolarmente la sua funzione, il Comitato Direttivo nomina il mediatore ovvero il mediatore nominato viene confermato dal Segretario Generale. Se il Segretario Generale lo ritiene necessario, il Comitato Direttivo decide in merito alla conferma di un mediatore. Il mediatore s'intende nominato dal momento della sua conferma.
- (5) Qualora la conferma sia negata, oppure nei casi in cui il mediatore va sostituito, si procede ai sensi dei commi 1-4.

ANTICIPI SULLE SPESE E SPESE

Articolo 8

- (1) Il Segretario Generale fissa la prima frazione dell'anticipo per le spese amministrative del VIAC previste, l'acconto per gli onorari del mediatore (ivi compresa, secondo il caso, l'IVA) e gli esborsi previsti (come, per esempio, spese di viaggio e alloggio del mediatore, spese di notificazione, affitti, etc.). La prima porzione dell'anticipo sulle spese deve essere versata dalle parti entro il termine fissato dal Segretario Generale prima della consegna della causa al mediatore.
- (2) Dopo la consegna della causa, il Segretario Generale valuta la probabile durata del procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione nonché gli esborsi. In seguito, se necessario, il Segretario Generale fissa la seconda porzione dell'anticipo che deve essere versata dalle parti prima della prima conferenza di mediazione.
- (3) Qualora appaia evidente che la procedura non può essere conclusa nel tempo previsto, il mediatore informa immediatamente il Segretario Generale. Quest'ultimo fissa un ulteriore anticipo per l'importo necessario.
- (4) Se le parti non abbiano concordato diversamente per iscritto, l'anticipo sulle spese deve essere ripartito in parti uguali. Se la quota dovuta da una parte non perviene o non perviene entro il termine fissato, il Segretario Generale ne dà apposita comunicazione alla parte opposta. Quest'ultima ha la facoltà di versare la parte mancante. Se il pagamento non è effettuato entro il termine fissato, il Segretario Generale può dichiarare sospeso o chiuso il procedimento.
- (5) Dopo la conclusione del procedimento, il Segretario Generale calcola le spese amministrative e gli onorari del mediatore e fissa i suddetti unitamente agli esborsi.

(6) Le spese amministrative sono calcolate in base al valore della controversia secondo la tabella delle spese (Allegato 3 delle Regole di Vienna). Le spese ammontano alla metà delle spese ivi determinate per una procedura d'arbitrato. Qualora le parti abbiano sottovalutato il valore della controversia, o non sia stato determinato il valore della controversia, il Segretario Generale può determinare il valore della controversia prescindendo dalle indicazioni delle parti.

(7) Gli esborsi vengono determinati in base alle spese effettive.

(8) Gli onorari del mediatore sono calcolati in base al tempo effettivamente dedicato applicando una tariffa oraria o giornaliera. Il Segretario Generale stabilisce la tariffa al momento della nomina o conferma previa consultazione con il mediatore e le parti, tenendo conto dell'adeguatezza degli onorari e della complessità della controversia. Non sono permessi accordi con cui le parti e il mediatore stipulino onorari ulteriori.

(9) Salvo che le parti abbiano concordato diversamente per iscritto, le altre spese delle parti, in particolare quelle per la loro rappresentanza legale, non vengono rimborsate.

(10) Qualora immediatamente prima, durante o dopo il procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione sia intentato un procedimento arbitrale tra le stesse parti e in relazione alla medesima causa, le spese amministrative del primo procedimento vengono dedotte dalle spese amministrative del secondo procedimento.

(11) Qualora dopo il procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione sia intentato un procedimento arbitrale tra le stesse parti e in relazione alla medesima causa, il Segretario Generale può procedere al calcolo degli onorari degli arbitri ai sensi del Art. 44, comma 10, delle Regole di Vienna.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

Articolo 9

(1) Il Segretario Generale trasmette la causa al mediatore non appena sia,

- depositata la richiesta ai sensi dell'articolo 3;
- nominato il mediatore; e,
- pagata completamente la prima frazione dell'anticipo ai sensi dell'articolo 8, 1 comma.

(2) Il mediatore consulta le parti il prima possibile circa le modalità di svolgimento del procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione. Il mediatore assiste le parti nei tentativi di trovare una risoluzione accettabile e soddisfacente della loro controversia. Il procedimento si svolge sotto il controllo del mediatore, il quale è pertanto tenuto a rispettare le aspettative delle parti qualora queste siano concordi e compatibili con le finalità della procedura.

(3) Il procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione può essere svolto di persona o per via digitale. Le parti sono libere di costituire i loro team di mediazione. Il mediatore può assistere le parti a questo proposito. Ciascuna parte deve essere rappresentata a ogni conferenza con il mediatore da una persona regolarmente abilitata e autorizzata di concludere una transazione.

(4) Le parti agiscono diligentemente, con correttezza e rispetto durante tutto il procedimento. Ciascuna parte è obbligata a partecipare ad almeno una conferenza con il mediatore, salvo il caso in cui il procedimento sia concluso anticipatamente ai sensi dell'articolo 11, comma 1, n. 5.

(5) Le conferenze con il mediatore non sono pubbliche. Saranno ammessi esclusivamente:

- il mediatore,
- le parti, e
- le persone di cui la parte interessata abbia dato previa notizia al mediatore e all'altra parte in

tempo utile prima della conferenza stessa, premesso che si siano impegnate per iscritto all'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 12.

(6) Se lo ritiene opportuno, il mediatore può svolgere una conferenza separata con una parte in assenza dell'altra parte (caucus). Il mediatore deve mantenere segreto tutto ciò che gli viene comunicato da una parte in assenza dell'altra parte, salvo che l'altra parte non abbia rinunciato espressamente al medesimo obbligo di riservatezza e il mediatore non acconsenta alla trasmissione dell'informazione.

PROCEDURE CONCORRENTI

Articolo 10

Lo svolgimento di un procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione non preclude la facoltà di iniziare o continuare una procedura arbitrale, una procedura davanti a tribunali statali o una qualsivoglia altra procedura in relazione alla medesima controversia.

CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO

Articolo 11

(1) Il procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione si conclude per via di una comunicazione scritta del Segretario Generale alle parti non appena si sia verificata una delle circostanze seguenti, di cui la prima in ordine cronologico sarà rilevante:

1.1 un accordo delle parti circa la risoluzione della controversia;

1.2 una comunicazione scritta da una delle parti al mediatore o al Segretario Generale in cui la parte dà atto di non voler continuare la mediazione, premesso che si sia tenuta almeno una conferenza di mediazione o che non sia stata svolta nemmeno una conferenza di mediazione nel termine di due mesi dalla nomina del mediatore o nel termine stipulato dalle parti per lo svolgimento della conferenza di mediazione;

1.3 una comunicazione scritta dal mediatore alle parti in cui il mediatore dà atto che, a suo avviso, il procedimento non risulterà nella risoluzione della controversia;

1.4 una comunicazione scritta del mediatore alle parti secondo cui il procedimento è concluso;

1.5 una comunicazione scritta del Segretario Generale secondo cui

- i. la nomina del mediatore di cui all' articolo 7, commi 1-4, non sia avvenuta;
- ii. un pagamento non sia stato effettuato entro il termine previsto.

(2) Il procedimento può concludersi anche parzialmente qualora una delle circostanze di cui al comma 1 si verifichi solo relativamente ad una parte della controversia.

(3) Nei casi specificati al comma 1, nn. 1.1-1.4, il mediatore informa il Segretario Generale immediatamente circa le modalità della conclusione.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA, DIVIETO DI PROVA E DI RAPPRESENTANZA

Articolo 12

- (1) Le persone specificate nell'articolo 9, comma 5, sono tenute alla riservatezza su tutto ciò di cui sono venute a conoscenza nello svolgimento del o in relazione al procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione e di tutto ciò di cui non sarebbero venute a conoscenza senza il procedimento.
- (2) I documenti ricevuti durante un procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione e i documenti di cui una parte non sarebbe a conoscenza senza il procedimento non sono producibili in una procedura successiva davanti a tribunali statali, tribunali arbitrali o qualsiasi altra procedura. Rimangono altresì segreti commenti, opinioni, proposte e concessioni e la disponibilità di una parte alla composizione amichevole della controversia. A tale proposito, il mediatore non può essere sentito come testimone.
- (3) Gli obblighi di cui al comma 2 non si applicano quando una norma imperativa applicabile alla procedura disponga diversamente oppure quando ciò sia necessario ai fini dell'espletamento o dell'esecuzione forzata di un accordo conclusivo del procedimento.
- (4) Non è segreto il fatto che un procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione sia pendente, sia stato pendente o sarà pendente.
- (5) Il mediatore non deve assistere le parti nella veste di avvocato o consulente o in qualsiasi altra funzione in una procedura davanti a tribunali statali, arbitrali o in qualsivoglia altra procedura relativa alla controversia che fu oggetto di un procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione.

LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

Articolo 13

Per quanto ciò sia legalmente ammesso, è esclusa la responsabilità del mediatore, del Segretario Generale, del Segretario Generale Delegato, del Comitato Direttivo e dei suoi membri, nonché della Camera Austriaca dell'Economia e dei suoi dipendenti per ogni azione od omissione in relazione al procedimento secondo le Regole viennesi di mediazione.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 14

- (1) Le Regole viennesi di mediazione entrano in vigore il 1 gennaio 2016 e si applicano a tutte le procedure iniziate dopo il 31 dicembre 2015.
- (2) Qualora le parti abbiano convenuto di applicare il Regolamento di Conciliazione prima dell'entrata in vigore del Regolamento di Mediazione, si applica il Regolamento di Mediazione, salvo il caso in cui una parte si opponga per iscritto; in quest'ultimo caso si applica il Regolamento di Conciliazione.

VIAC VIAC

**Centro Arbitrale Internazionale
della Camera Austriaca dell'Economia**
Wiedner Hauptstrasse 63, 1045 Vienna

T +43 (0)5 90 900 4398

F +43 (0)5 90 900 216

E office@viac.eu

www.viac.eu
